

REGOLAMENTO (CE) N. 1403/2002 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2002****che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione, del 4 giugno 2002, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2003) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2002 ha fissato a 13 250 tonnellate il quantitativo del sotto-contingente II per il quale gli importatori riconosciuti possono presentare domande di titoli d'importazione nel periodo dal 15 al 17 luglio 2002. Dato che i titoli d'importazione superano il quantitativo disponibile, occorre fissare una percentuale di riduzione

in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 954/2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2002 nel periodo dal 15 al 17 luglio 2002 è soddisfatta a concorrenza del 2,8816 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura⁽¹⁾ GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8.